

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

CII.

SEDUTA DI VENERDÌ 10 NOVEMBRE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

INDICE	PAG.		PAG.
Congedo:			
PRESIDENTE	1390		
Comunicazione del Presidente:			
PRESIDENTE	1390		
Inversione dell'ordine del giorno:			
PRESIDENTE	1390		
Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):			
GRAZIOSI: Assegnazione di un contributo straordinario a favore del Comune della città di Domodossola per l'istituzione di una scuola tecnica e industriale per chimici ed elettricisti, denominata « Repubblica Ossolana ». (<i>Urgenza</i>). (1413);			
Senatori TIBALDI ed altri: Assegnazione di un contributo straordinario alla città di Domodossola per la costruzione di un padiglione destinato a scuola per chimici ed elettricisti da annettersi alla scuola tecnico-professionale « Galletti » e da denominarsi « A ricordo della Repubblica dell'Ossola, settembre-ottobre 1944 ». (<i>Approvata dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (2248)	1390		
PRESIDENTE	1390, 1391, 1392, 1393		
BIMA, <i>Relatore</i>	1391, 1392, 1393		
ALBERTINI	1391, 1392		
RAFFAELLI	1391		
ANGELINO PAOLO	1391		
NATALI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1392		
TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i>	1393		
		Disegno di legge (Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea):	
		Aumento a favore dell'Erario dell'addizionale istituita con regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni. (<i>Approvato dal Senato</i>). (3334)	1393
		PRESIDENTE	1393, 1394, 1396
		GRILLI GIOVANNI	1393, 1394, 1395
		RAFFAELLI	1393, 1394
		TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i> 1394, 1395, 1396	1394, 1395, 1396
		BIMA	1394
		ANGELINO PAOLO	1395
		Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
		CAPPUGI ed altri: Agevolazioni tributarie per gli Istituti autonomi per le case popolari. (2551);	
		Senatori AMIGONI ed altri: Agevolazioni tributarie per gli Istituti autonomi per le case popolari. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (3040)	1396
		PRESIDENTE	1396, 1398
		SCHIRATTI	1396, 1398
		GRILLI GIOVANNI	1397
		ANGELINO PAOLO	1397
		TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i> 1397, 1398	1397, 1398
		Disegni di legge (Discussione e approvazione):	
		Modificazione delle norme legislative che in atto disciplinano l'investimento dei fondi di riserva degli Istituti di credito fondiario. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (3300)	1399
		PRESIDENTE	1399
		TOGNI GIULIO BRUNO, <i>Relatore</i>	1399

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1961

	PAG.
ANGELINO PAOLO	1399
GRILLI GIOVANNI	1399
Approvazione dell'atto 19 luglio 1960, n. 2344, di repertorio, stipulato presso l'Intendenza di finanza di Treviso, mediante il quale il Demanio dello Stato ha accordato al comune di Ces- salto lo svincolo di una porzione di area del bosco Olmè dalla destinazione perpetua a coltura boschiva. (3261).	1400
PRESIDENTE	1400
PATRINI, <i>Relatore</i>	1400
Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni agli uffi- ciali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, modifiche all'ordinamento della Cassa stessa e miglioramenti ai pensionati. (3223)	1401
PRESIDENTE	1401
SCHIRATTI, <i>ff. Relatore</i>	1401
ANGELINO PAOLO	1401
NATALI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1401
Proposta di legge (Rinvio della discussione):	
VILLA RUGGERO ed altri: Esenzione dall'imposta generale sull'entrata per le vendite dei propri manufatti ef- fettuate dall'Istituto Romano per i ciechi di guerra alle amministrazioni dello Stato ed Enti equiparati (2614).	1406
PRESIDENTE	1406
PATRINI, <i>Relatore</i>	1406
Proposta di legge (Discussione e approva- zione):	
DI GIANNANTONIO: Erezione di un mo- numento in Corfinio per celebrare il nome Italia. (<i>Urgenza</i>). (3217)	1406
PRESIDENTE	1406, 1407
ZUGNO, <i>ff. Relatore</i>	1406
ANGELINO PAOLO	1406, 1407
GRILLI GIOVANNI	1406
DI GIANNANTONIO	1406, 1407
TURNATURI	1407
DEL VECCHIO GUELFI ADA.	1407
RAUCCI	1407
TERRAGNI	1407
NATALI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1407
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1408

La seduta comincia alle 9,40.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Segretario*,
legge il processo verbale della seduta prece-
dente.

(È approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che interviene alla seduta odierna, senza voto deliberativo, il deputato Di Giannantonio per la discussione della sua proposta di legge n. 3217 oggi all'ordine del giorno.

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Maxia.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito le proposte di legge nn. 1413 e 2248. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa del deputato Graziosi: Assegnazione di un contributo straordinario a favore del comune della città di Domodossola per l'istituzione di una scuola tecnica e industriale per chimici ed elettricisti, denominata « Repubblica Ossolana » (1413) e d'iniziativa dei senatori Tibaldi ed altri: Assegnazione di un contributo straordinario alla città di Domodossola per la costruzione di un padiglione destinato a scuola per chimici ed elettricisti da annettersi alla scuola tecnico-professionale « Galletti » e da denominarsi « A ricordo della Repubblica dell'Ossola, settembre-ottobre 1944 » (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (2248).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge: « Assegnazione di un contributo straordinario a favore del comune della città di Domodossola per l'istituzione di una scuola tecnica e industriale, per chimici ed elettricisti, denominata " Repubblica Ossolana " » e « Assegnazione di un contributo straordinario alla città di Domodossola per la costruzione di un padiglione destinato a scuola per chimici ed elettricisti da annettersi alla scuola tecnico-professionale " Galletti " e da denominarsi " A ricordo della Repubblica dell'Ossola, settembre-ottobre 1944 " ».

Do la parola al Relatore ricordando che le due proposte sono già state discusse nell'ottobre dello scorso anno.

BIMA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, nel settembre del 1959 ricorreva il quindicesimo anniversario della proclamazione della Repubblica dell'Ossola che, sia pure per la durata di soli quarantacinque giorni, ha lasciato un inaccettabile ricordo per il comportamento di quelle popolazioni che hanno scritto pagine gloriose nella storia della resistenza. Per poter solennemente commemorare questa data, il comune di Domodossola s'era fatto promotore di una iniziativa tendente, appunto, a degnamente solennizzare e commemorare tale data.

A questo proposito — devo dire anche questo per onore del vero — ci fu una proposta che non vedo iscritta all'ordine del giorno, ma che, penso, dovrebbe esservi iscritta. Ci fu una proposta degli onorevoli Moscatelli e Boldrini, presentata il 13 marzo 1959, che porta il n. 948, con la quale si chiedeva allo Stato un contributo straordinario per commemorare, appunto, il quindicesimo anniversario della Repubblica ossolana. La richiesta di questo contributo era generica, perché doveva permettere al Comitato di avere i fondi necessari per poter realizzare le iniziative che si volevano concretizzare.

PRESIDENTE. La proposta di legge n. 948 non è deferita alla competenza della nostra Commissione in sede legislativa ma è assegnata in sede referente.

BIMA, *Relatore*. Il fondamento è identico anche se la richiesta di contributo è generica. Io credo, però, che debba essere abbinata, perché l'approvazione della proposta di legge del senatore Tibaldi, dovrebbe quanto meno, assorbire la proposta di legge Moscatelli.

Ci fu un'altra proposta di legge, presentata dall'onorevole Graziosi, più specifica, presentata l'8 luglio 1959, quindi precedente alla proposta di legge del senatore Tibaldi, con la quale si richiedeva un contributo straordinario di lire 30.000.000 per l'istituzione nella città di Domodossola di una scuola tecnica e industriale per chimici ed elettricisti da denominarsi « Repubblica Ossolana ».

In questo modo si voleva compendiare, in un'opera di pubblico bene, in un'opera di valore concreto, il motivo che può solennizzare questa data.

Questo rappresenta lo spirito e la finalità del comitato; venne poi la proposta Tibaldi-Cadorna, presentata al Senato. Vedo che i senatori sono stati più solleciti dei nostri col-

leghi della Camera, tanto che questa proposta di legge del senatore Tibaldi, è stata approvata dal Senato. Occorrerebbe ora approvare tale proposta con un piccolo emendamento all'articolo 2, per quanto riguarda la copertura. Questo perché nella proposta di legge primitiva del senatore Tibaldi si diceva che la spesa di cui all'articolo precedente gravava su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1960-61, mentre si è pensato di modificare, molto opportunamente, questo articolo, nel senso che la spesa, sempre a carico del Ministero del tesoro, invece che far capo all'esercizio finanziario 1960-61, dovrebbe essere iscritta nell'esercizio finanziario 1961-62. Il vostro Relatore, onorevoli colleghi, nel sottolineare il modo concreto e anche utile con cui questa iniziativa si è concretizzata, non ha difficoltà a riconoscere che la destinazione della spesa merita veramente di essere sottolineata ed accolta.

Per questo motivo il Relatore, nella convinzione che questa iniziativa, anche per il movente che la suggerisce, sia degna di essere attentamente considerata ed accolta, invita la Commissione a dare parere favorevole al provvedimento, che ci è pervenuto dal Senato.

ALBERTINI. Voglio ringraziare l'onorevole BIMA per la esauriente relazione, che veramente ha sottolineato i motivi morali, storici e ideali, oltre alla utilità, che ispirano questo provvedimento e che sono compendati nella proposta di legge. Io mi permetterei di invitare la Commissione ad approvare immediatamente la proposta di legge, anche con l'emendamento all'articolo 2, circa la copertura dell'onere finanziario.

RAFFAELLI. Il nostro Gruppo si associa alle considerazioni svolte dal Relatore e dall'onorevole Albertini, chiedendo l'approvazione, seduta stante, di questa proposta di legge.

Circa l'osservazione fatta dall'onorevole Relatore, sulla proposta Moscatelli, io ritengo che noi possiamo approvare il provvedimento oggi al nostro esame, lasciando sussistere la proposta Moscatelli.

ALBERTINI. Del resto ci riserviamo di parlare, in altra sede, all'onorevole Moscatelli, in modo che, se lo crede, ritiri la sua proposta di legge.

ANGELINO PAOLO. Volevo semplicemente augurarmi che tutte le date vengano celebrate in questa maniera, cioè con opere utili. Spesso si spendono milioni per opere che non hanno alcun significato, mentre in questo caso, deb-

bo ancora rilevare, la spesa è veramente destinata a cose utili per celebrare una data storica e patriottica.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per quello che riguarda la proposta di legge del senatore Tibaldi, il Governo si associa all'iniziativa, che è anche oggetto, come risulta dall'ordine del giorno, di una iniziativa dell'onorevole Graziosi.

Il Governo si dichiara anche favorevole all'emendamento prospettato dagli onorevoli Albertini, Angelino e Armaroli all'articolo 2, ritenendo che, con questo emendamento, la copertura del provvedimento di legge sia assicurata.

BIMA, *Relatore*. Vorrei chiedere alla Commissione di abbinare la proposta di legge Moscatelli, che altrimenti non avrebbe alcuna ragione di sussistere, ancora, alla presente proposta di legge.

ALBERTINI. Noi ci dichiariamo favorevoli a che la proposta di legge dell'onorevole Moscatelli, sia assorbita dal presente provvedimento.

Per quanto concerne l'intera questione, proporrei di aggiungere, al provvedimento che la Commissione ora andrà ad approvare, i nomi di Moscatelli e di Graziosi come promotori della stessa iniziativa.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ho ascoltato con attenzione le varie osservazioni e, dal punto di vista procedurale, devo dire che la proposta Moscatelli figura tra i provvedimenti assegnati alla nostra Commissione in sede referente mentre le altre lo sono in sede legislativa e quindi, per poter far sì che tutte confluiscono in un unico testo, dovrei quanto meno chiedere alla Presidenza della Camera che la proposta Moscatelli venga assegnata alla nostra competenza in sede deliberante, per modo che in una prossima seduta possiamo esaminare tutte e tre queste proposte di legge. Questa, almeno, sarebbe la prassi procedurale!

Ove si volesse tuttavia superare questo scoglio, potremmo dire che la proposta Moscatelli sarà ritirata. Non si può, ovviamente, in questo caso, aggiungere il nome del predetto proponente a quelli degli altri di cui alle proposte oggi all'ordine del giorno. Altrimenti, quella proposta resta dove si trova e in quella sede.

In sostanza, la proposta Moscatelli che cosa dice? Facciamo un'assegnazione di 25 milioni, mi pare, in modo che si possa degnamente celebrare il 15° anniversario della proclamazione della Repubblica dell'Ossola. Quindi,

l'una proposta, in sostanza, completa l'altra. Una proposta specifica cioè quello che è il desiderio del comune della città di Domodossola, mentre la proposta Tibaldi-Graziosi, chiamiamola così, specifica la destinazione! Quindi mi pare che, in definitiva, ci sia una possibilità di intesa fra i proponenti. Però formalmente, ripeto, le cose stanno in questo modo.

Pertanto possiamo dire che la Commissione, mentre approva oggi, in questa sede deliberante, la prima proposta, ritiene di aver risposto anche alla proposta Moscatelli.

Con il che, non potendosi tuttavia depennare la proposta Moscatelli dall'ordine del giorno in sede referente, sarà cura nostra perché il proponente provveda egli stesso a chiedere, in questo senso, la cancellazione dall'ordine del giorno!

Se la Commissione è d'accordo possiamo procedere in questo senso.

Se non vi sono osservazioni od obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Poiché nessun altro chiede di parlare chiaro chiusa la discussione generale.

Se non vi sono osservazioni passiamo all'esame degli articoli, prendendo a base il testo della proposta n. 2248 (senatori Tibaldi ed altri), già approvata dal Senato.

(Così rimane stabilito).

L'articolo 1 della proposta di legge n. 2248 è il seguente:

È autorizzata la spesa di lire 30 milioni per la costruzione di un padiglione da annesso alla scuola professionale « Galletti » di Domodossola.

Il comune di Domodossola curerà la costruzione del padiglione che sarà intitolato « A ricordo della Repubblica dell'Ossola settembre-ottobre 1944 », in occasione del XV anniversario della Repubblica stessa.

Poiché non vi sono emendamenti lo pongo senz'altro in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« La spesa di cui all'articolo precedente graverà su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1961-62 ».

Un emendamento proposto dagli onorevoli Albertini, Angelino e Armaroli, propone di

sostituire il testo dell'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge si farà fronte con un'aliquota del gettito del provvedimento concernente modifiche in materia di imposta generale sull'entrata. La relativa spesa sarà iscritta in apposito capitolo da inserire nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Sentiamo il parere del Relatore e del Governo.

BIMA, *Relatore*. Sono d'accordo. Credo lo sia anche il Governo.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Sì. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni od obiezioni, pongo allora in votazione l'articolo 2 nel testo proposto dagli onorevoli Albertini ed altri, di cui ho testé dato lettura.

(È approvato).

La proposta di legge n. 2248, con la cui approvazione s'intende assorbita la proposta di legge n. 1413 - Graziosi - sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Aumento a favore dell'Erario dell'addizionale istituita con regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni (Approvato dal Senato) (3334).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Aumento a favore dell'Erario dell'addizionale istituita con regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni ».

La discussione del provvedimento fu interrotta anche perché, essendo stati presentati degli emendamenti, ho fatto provvedere alla loro stampa. Un altro emendamento è arrivato in questo momento.

GRILLI GIOVANNI. Volevamo modificare in parte gli emendamenti che abbiamo presentato. Chiarisco anche il perché. Mi riservo di parlare anche su tutto il disegno di legge, però il fatto che adesso chiedo di modificare gli emendamenti è dovuto a ciò: il provvedimento è stato posto all'ordine del giorno del tutto all'improvviso.

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Grilli, ma se era stato posto all'ordine del giorno nella seduta di mercoledì scorso!

GRILLI GIOVANNI. Comunque l'inserimento all'ordine del giorno fu improvviso. Ci troviamo, quindi, costretti a un esame molto affrettato del disegno di legge stesso ed a stendere frettolosamente gli emendamenti, che, se sono giusti nella sostanza, però è più opportuno siano modificati nella formulazione; ciò che sto facendo adesso e poi li presenterò nella nuova formulazione.

PRESIDENTE. Vorrei riassumere rapidissimamente. Credo che il riassunto di per sé sia rappresentato dagli emendamenti. In altre parole, sono state anticipate alcune osservazioni al provvedimento. Ce ne sono due particolarmente pesanti. Una è quella di esentare dall'addizionale E.C.A. tutti i redditi di ricchezza mobile di lavoro subordinato, quindi non limitatamente alla fascia delle prime 960.000 lire, oggi colpita col 4 per cento, ma tutto l'ammontare del reddito di lavoro subordinato. L'altra è quella di esentare dall'aliquota i tributi comunali. Poi c'è una posizione subordinata, che è quella che la fascia di esenzione di ricchezza mobile di lavoro dipendente sia portata a due milioni. Parallelamente a queste proposte, che evidentemente tendono a una diminuzione del gettito dell'entrata, a titolo di compenso è proposto che l'incidenza della aliquota sull'imponibile delle società sia del 20 anziché del 10 per cento.

RAFFAELLI. Ella ha riassunto molto bene l'inizio della discussione svolta su questo argomento nell'altra seduta. In sostanza, le obiezioni che noi abbiamo avanzato sono due: una sul modo di provvedere alle entrate dello Stato, che noi respingiamo, perché v'è un modo improvvisato e frammentario, che porta *caos a caos* nel ramo fiscale tributario, e non risponde, anzi ci porta più lontano, alle esigenze di semplificazione del sistema fiscale e di giustizia tributaria.

La seconda questione, per me più importante, è quella che tocca i rapporti fra lo Stato e gli enti locali. Su questo punto intendiamo veramente sottolineare l'eccezionale gravità del provvedimento. Comuni e province chiedono una riforma della finanza locale e chiedono un rapporto diverso fra sistema tributario erariale e sistema tributario degli enti locali. Gli enti locali chiedono più mezzi, più autonomia nella determinazione dell'accertamento e nella riscossione di questi mezzi, e chiedono l'eliminazione di tributi ingiusti e anacronistici e l'istituzione di tributi più giusti. Questa discussione è in atto nel paese, e vede appassionati dibattiti nei consigli

comunali, nelle assemblee dei comuni, delle province.

In una recentissima assemblea dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, (A.N.C.I.), tenutasi a Venezia, fu approvata all'unanimità una mozione sulla finanza locale nella quale — fra l'altro — è detto:

La IV Assemblea dei comuni d'Italia: « respinge il tentativo di imporre addizionali a favore dello Stato su imposte comunali ».

La mozione così continua: « Riafferma la necessità che sia abolito il sistema delle eccedenze e vengano, invece, stabilite per ogni tributo aliquote minime e massime entro le quali possa agire la facoltà discrezionale dei comuni. Invita il Parlamento a non porre a carico dei comuni nuove e maggiori spese senza assicurare loro i mezzi necessari ».

Indubbiamente l'assemblea di Venezia aveva presente, se non questo disegno di legge, certo l'intenzione del Governo. Ma io posso pensare che aveva presente anche questo disegno di legge, che risultava già presentato, e che nello stesso periodo di tempo era discusso e approvato dal Senato.

Mi pare che ieri l'altro, nella prima seduta del comitato esecutivo dell'A.N.C.I. eletto dalla assemblea di Venezia, presieduto dal senatore Tupini, fra le altre cose si è chiesto che questo provvedimento non sia approvato così com'è. Un giornale governativo, la *Voce Repubblicana*, chiede nell'edizione di ieri che questo provvedimento sia respinto. Questa è, del resto, l'opinione del nostro Gruppo.

Ci sarebbe, poi, da fare un discorso, di una certa gravità, sulla condizione degli enti comunali di assistenza, a favore dei quali storicamente questa addizionale fu istituita. Successivamente questa addizionale è stato il canale sul quale si sono sovrapposte altre esigenze. Oggi diciamo che se passasse questo disegno di legge, non sarebbe assolto il compito per cui l'addizionale fu istituita, e perché sia assolto c'è pressante l'insistenza dell'E.C.A., del presidente dell'Associazione Nazionale, e di tutti gli amministratori. Cosa fa questo disegno di legge? Aumenta, sì l'addizionale istituita per tali enti, ma per coprire esigenze dell'Erario. Noi non possiamo consentire che sui tributi, assegnati agli enti locali, ai quali enti locali è proibito, tra l'altro, mettere anche per nuove esigenze addizionali si vada ad applicare una addizionale il cui provento sarà incamerato dell'Erario.

Per quanto ci riguarda noi non nascondiamo le nostre intenzioni, su questa legge, che essa, cioè, sia respinta, a meno che il Go-

verno non sia in condizioni di limitare in modo rigoroso l'addizionale sulle imposte statali. In tal caso entreremmo nel merito e potremmo dire sì all'addizionale all'imposta sulle società e proporremmo anche una aliquota maggiore, e diremmo no all'addizionale sull'imposta sui redditi di ricchezza mobile categoria C-2.

Ma la cosa dalla quale non possiamo deflettere, perché questo principio è in contrasto con le esigenze degli enti locali, è il ricorso ad addizionali su tributi locali per esigenze della finanza statale. Se il Governo insiste in questa sua richiesta vuol dire che non intende risolvere il problema dello stralcio dell'articolo uno e noi chiediamo, in conseguenza, che la legge sia discussa in Aula.

PRESIDENTE. In sostanza l'onorevole Raffaelli ha formulato una pregiudiziale che si può sintetizzare così: intende il Governo abbandonare la imposizione sui tributi comunali? Se sì, il provvedimento continua la sua discussione in questa sede. In caso contrario sarà formulata la richiesta di rimessione in Assemblea.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il Governo preferisce andare in Aula.

PRESIDENTE. Forse la formulazione usata dall'onorevole Ministro non è quella esatta. Forse il Governo intende dire che non abbandonerà l'imposizione di cui alla pregiudiziale Raffaelli; in conseguenza di ciò, andrà incontro alla rimessione in Assemblea.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Di fronte a un dilemma di questo genere, il Governo preferisce andare a discutere il provvedimento in Assemblea, dove esporrà gli argomenti, che sono assolutamente esatti, per i quali la pregiudiziale è inconsistente.

RAFFAELLI. Tengo a precisare, in ogni caso, che la responsabilità di un rinvio in Aula, non l'abbiamo assunta noi! Il Governo non intende rinunciare a questa addizionale e, di conseguenza, preferisce andare a discutere in Aula il provvedimento.

GRILLI GIOVANNI. Credo che, dopo questo atteggiamento drastico del Governo, sia meglio precisare alcune cose, in questa sede. Il Governo insiste ancora, per quanto riguarda le imposte dirette a voler seguire la vecchia linea di gravare ulteriormente sui redditi dei lavoratori!

BIMA. Questo non è esatto.

GRILLI GIOVANNI. Ma la legge è chiara, onorevole Bima. La legge dice che si escludono i redditi di lavoro subordinato, unicamente per una parte, cioè a dire, tutti gli

altri sono compresi. Tutti i dipendenti dello Stato, i privati, e così via dicendo, dovranno pagare questa addizionale prevista nella legge.

Voglio ancora ricordare, se le cifre contenute nella ultima relazione del Ministero, sono esatte, che il reddito di ricchezza mobile relativo ai lavoratori, raggiunge il 75 per cento, mentre il rimanente va per le categorie private, le grandi imprese private, quelli che vengono chiamati redditi di capitali di lavoro. Lei sa signor Ministro che vi sono società, grandi società, grandi ereditieri, che hanno aumentato i loro guadagni in misura enorme.

Lei legga la stampa di Milano, dove giorni fa è stata rilevata una cosa che io definirei vergognosa: le fabbriche di *yacht*, in Italia, non accettano prenotazioni che per un termine di consegna di due anni, tante e tante sono le ordinazioni che ricevono. In Italia, onorevole Ministro, sono numerosissime le persone che oggi sono in grado di acquistare uno *yacht*! Sono numerosissime anche le famiglie con cinque automobili; sono decine di migliaia a Milano e altrove.

E a questo punto il Governo intende ancora perseguire il piccolo contribuente e lei, onorevole Ministro, vuole continuare su questa strada?

Per questo noi andiamo in Aula, per dire tutte queste cose.

Per quanto riguarda, poi, la imposta sulle società, la proposta di legge è alquanto imprecisa; non si capisce, infatti, se l'imposta, e se l'addizionale, si applica sulle due parti, patrimonio e reddito, oppure sull'una o sull'altra. Questo occorre chiarire.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. È pacifico che si applica su tutte e due.

GRILLI GIOVANNI. Ma la legge è imprecisa; non è chiaramente detto se si applica su entrambi i punti. Se l'imposta sulle società è una sola, non capisco come si applichi al patrimonio e al credito, contemporaneamente. Allora occorre specificare che le imposte sono due: una per il reddito e una per il patrimonio.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. L'imposta sulle società è una sola; si applica sul patrimonio e sul reddito. La legge è chiara se lei fa riferimento all'articolo 146 del testo unico delle imposte dirette.

GRILLI GIOVANNI. Noi allora, con questo chiarimento, che io penso sia esatto e che il Governo dà, diciamo che in tal caso ci sembra sia la proposta misura quanto meno irrisoria. Ho già detto di sfuggita l'altra

volta e lo ripeto ancora qui chiaramente: l'imposta sulle società oggi in Italia dà un gettito irrilevante di fronte all'ampiezza dei redditi delle medesime società e di fronte al fatto che i redditi non distribuiti si accumulano nelle società stesse, non vengono colpiti. E voi vi limitate a questa modesta tassazione?

Onorevole Ministro, questa particolare imposta, in America — che voi tanto amate citare spesso me esempio! — dà allo Stato americano il 30 per cento delle sue entrate. Noi, qui, ci fermiamo al 3 per cento delle entrate dello Stato! E voi ci date di questi contentini, quando ci dite che lo Stato ha bisogno di maggiori entrate e così via!

Onorevole Ministro, prima ancora di andare in Aula con il disegno di legge, credo sia bene rivedere da parte sua la questione in ogni suo aspetto!

ANGELINO PAOLO. Ho già precisato nella precedente seduta, in cui l'onorevole Ministro delle finanze non era presente, alcune ragioni della nostra riserva su questo disegno di legge, che è di una gravità che non possiamo non sottolineare. Prima di tutto la ragione formale, che dopo l'approvazione del bilancio si possano applicare nuovi tributi per sopperire a spese genericamente indicate. Non vi è, infatti, indicazione precisa. Ma, oltre a questa ragione di carattere formale, abbiamo anche presentato emendamenti che sottolineano le ragioni sostanziali della nostra opposizione.

Onorevole Trabucchi, noi ci attendevamo da lei una nuova politica tributaria! Perché, qui, mi pare di risentire le parole del senatore Medici: « Le vecchie, buone tasse...! ». Qui non si fa altro che ritornare a quelle per aumentarle. Così ci dimentichiamo che si vanno a colpire soprattutto i redditi di lavoro, come ha detto l'onorevole Grilli. Ella che fa parte del Governo sa che vi sono alcuni ministeri in ebollizione, che i dipendenti chiedono aumenti. E noi, come aumento, diamo aliquote di imposte, o per lo meno addizionali ad esse! Prima di dare si toglie! E poi vedremo come andrà a finire!

Comunque, sta di fatto che vi sono milioni di lavoratori che, se anche superano il minimo qui esentato, 700 mila lire all'anno, vengono colpiti. Mi chiedo che cosa significhino, a Roma, per esempio, 70 o 80 mila lire al mese per una famiglia, quando si è pagato l'affitto! Di questo, dobbiamo essere ben consci. Per questo abbiamo proposto un emendamento soppressivo. Poi, di fronte al-

l'osservazione, giustissima, dell'onorevole Presidente: « vi sono lavoratori subordinati che percepiscono diversi milioni di stipendio », noi abbiamo presentato un emendamento, subordinato, che porta le tre firme: Albertini, Angelino, Armaroli, per colpire i redditi che superano i due milioni, cioè 150 mila lire lorde al mese, il che non rappresenta certo molto, soprattutto per chi deve vivere in grandi città.

Ma, c'è un'altra considerazione, onorevole Ministro. Noi parliamo continuamente di perequazione tributaria ed abbiamo fatto anche una legge. Io ricordo che qui, in sede di discussione del bilancio del tesoro e delle finanze, avevo messo in evidenza che ci sono piccoli redditi di categoria A, i quali vengono continuamente tartassati, dimenticando che per alcuni di questi piccoli contribuenti la rendita rappresenta la loro pensione; e quanti sono gli artigiani che per aver cessato ad un certo momento e ad una certa età di lavorare e non avendo pensione dispongono di qualche altro provento con cui provvedere alla propria vecchiaia? Ebbene, vengono tassati indipendentemente dalla misura del reddito, mentre la nostra Costituzione detta ben altri principi. S'impone la progressività dell'imposta in ragione del reddito!

Ora, qui si fa astrazione da tutto questo e si colpiscono piccoli redditi che sovente rappresentano veramente delle miserie!

Ecco perché noi insisteremo sui nostri emendamenti. E, anzi, vorremmo, poiché la discussione va in Aula, che lo stesso onorevole Ministro delle finanze qui presente si desse carico di questo fatto, dei piccoli redditi che vengono ancora una volta tartassati e che sono la sostituzione, per solito, di una magra pensione per tanti lavoratori che hanno cercato, nella loro previdenza privata, di provvedere alle necessità della loro vecchiaia!

PRESIDENTE. Poiché la richiesta della rimessione all'Aula del disegno di legge viene presentata dall'onorevole Raffaelli con il regolamento numero di firme, resta inteso che il provvedimento tornerà all'esame di questa nostra Commissione in sede referente, dopo di che verrà dato incarico all'onorevole Relatore di predisporre la relazione per la discussione in Aula.

TRABUCCHI, Ministro delle finanze. Vorrà dire che, in quella sede, mi permetterò di esporre le ragioni per le quali il Governo non condivide affatto le critiche dell'onore-

vole Grilli, come pure non condivide il punto di vista dell'onorevole Raffaelli e ritiene che la norma, così come è predisposta, possa corrispondere anche alle osservazioni fatte dall'onorevole Angelino.

Poc'anzi mi sono permesso di rispondere decisamente e in modo piuttosto secco in quanto sembra a me del tutto inutile rifare una seconda volta la stessa discussione e, in sede referente, mi farò dovere di esporre alla Commissione tutti i motivi per i quali il Governo assolutamente insiste su questo provvedimento!

PRESIDENTE. Resta, comunque, inteso che, con la richiesta della rimessione in Assemblea, la discussione in sede legislativa è sospesa.

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Cappugi ed altri: Agevolazioni tributarie per gli Istituti autonomi per le case popolari (2551) e dei senatori Amigoni ed altri: Agevolazioni tributarie per gli Istituti autonomi per le case popolari (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (3040).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Cappugi, Torres, Colasanto, Amodio, Sinesio: « Agevolazioni tributarie a favore degli Istituti autonomi per le case popolari » (2551), e, dei senatori Amigoni ed altri: « Agevolazioni tributarie per gli Istituti autonomi per le case popolari » (3040), già approvata dalla V Commissione permanente del Senato.

Dell'argomento ci siamo già occupati in una precedente seduta e — come gli onorevoli colleghi ricorderanno — era stato richiesto, da parte dell'onorevole Schiratti, un breve rinvio, in quanto sembrava che la materia fosse oggetto di studio da parte dell'onorevole Ministro, nella prospettiva di trovare qualche altra soluzione al problema in oggetto, per cui sarebbero già stati predisposti, ora, emendamenti aggiuntivi.

SCHIRATTI. Non ho alcunché da osservare sul contenuto della proposta di legge Amigoni e senz'altro ritengo che l'agevolazione tributaria prevista a favore di questi Istituti sia consigliabile. Ciò premesso, mi permetterei di richiamare alla memoria dell'onorevole Ministro un discorso che fu fatto qualche mese fa, sempre relativamente agli Istituti

tuti autonomi per le case popolari. E, il discorso fu fatto in rapporto ad una situazione spiacevole e pesante che si è determinata a carico di molti di essi. Che cos'è avvenuto esattamente?

Subito dopo la guerra gli Istituti autonomi per le case popolari, pressati dalla situazione derivante dalla mancanza di alloggi, si sono messi a costruire su aree prima di acquistare le aree stesse dai comuni, perché i comuni dovevano fare le delibere e le delibere dovevano essere approvate dalla Giunta provinciale amministrativa, perché i prezzi dovevano essere controllati. Morale della questione: in diverse epoche e per molti Istituti autonomi per le case popolari, è avvenuto che gli stessi hanno costruito su aree comunali prima che si verificasse e si mettesse in essere lo strumento di acquisto delle aree stesse. È avvenuto che, successivamente, gli Uffici del registro, legittimamente, hanno constatato che l'acquisto era avvenuto non solo per le aree, ma con sopra dei fabbricati costruiti, e hanno applicato la tassa di registro anche sulle costruzioni che si erano frattanto erette.

Ci sono degli Istituti autonomi per le case popolari che si trovano in difficoltà ed a questo proposito cito il caso dell'Istituto case popolari di Gorizia, il quale ha attualmente in corso accertamenti per questa fattispecie per un esborso di oltre cinquanta milioni di lire, il che sta a significare che quell'Istituto può chiudere i battenti. Non è che si voglia derogare dalla presunzione stabilita dall'articolo 47 della legge sulla tassa di registro, ma si vuole quanto meno, dato che i tempi cui si riferisce la questione non erano tempi normali, dire che quella presunzione resta vinta allorché gli Istituti autonomi per le case popolari possono dimostrare mediante il contratto d'appalto registrato, che la costruzione è stata fatta dall'Istituto autonomo per le case popolari prima di fare il contratto. Questa deroga andrebbe soltanto a favore degli Istituti autonomi per le case popolari, soltanto per acquisti fatti dal comune e soltanto se vi è una registrazione che renda certa la costruzione prima dell'acquisto dell'area.

Se il Ministro ritiene che effettivamente questa situazione in cui sono venuti a trovarsi molti istituti esiste, e se egli ritiene — come mi pare lo ritenesse allorché facemmo una conversazione a carattere privato che non voglio rievocare qui, ma che non ha minimamente sapore impegnativo — se egli ritiene, ripeto, che questa esigenza meriti di essere valutata, ho un quesito da porgli: ritiene egli che una norma si possa introdurre in que-

sta circostanza, quando, cioè, stiamo esaminando la possibilità di concedere alcune agevolazioni a favore degli Istituti autonomi per le case popolari, oppure ha egli in corso di elaborazione un provvedimento, e allora possiamo anche attendere? Insomma, vorrei che il Ministro in questa circostanza mi dicesse che cosa pensa della situazione che ho prospettato e come egli ritenga eventualmente di risolverla: o con l'aggiunta di un articolo in questa sede o con un provvedimento a parte.

GRILLI GIOVANNI. Il provvedimento posto al nostro esame noi lo accettiamo. Però, non posso non far notare che il Governo per l'edilizia popolare ha ben altro a che pensare oltre che alle piccole agevolazioni!

Anche sulle case popolari e sulle case che vengono adibite ad abitazione per i ceti più poveri, grava il grosso problema delle aree fabbricabili. Non in questa sede certamente è possibile risolvere la questione. Io chiedo al Governo se ha intenzione di adottare dei provvedimenti che valgono ad assicurare di poter edificare sulle aree fabbricabili non lontano dai centri cittadini case popolari senza dover sottostare alla speculazione privata.

ANGELINO PAOLO. Ho chiesto la parola solo per dichiarare che noi approveremo questo provvedimento se verrà messo in votazione, perché riteniamo che gli Istituti autonomi per le case popolari devono essere, per quanto possibile, aiutati.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. La proposta di legge del senatore Amigoni non ha — mi dispiace di doverlo dire all'onorevole Grilli e all'onorevole Angelino, che hanno fatto, e credo giustamente, l'apologia degli Istituti autonomi per le case popolari e hanno esposto l'auspicio degli Istituti stessi — non ha, ripeto, così alte prospettive. È una modesta proposta di legge che corregge una situazione che si è creata in modo veramente eccezionale, perché gli Istituti autonomi per le case popolari, per poter contrarre dei mutui, avevano bisogno di fare delle delegazioni sulle loro tesorerie, e non potevano fare delegazioni sulle loro tesorerie se non registravano i contratti di tesoreria. La registrazione del contratto di tesoreria comportava l'applicazione della tassa su tutto l'importo delle riscossioni e rappresentava una spesa, a carico dell'Istituto autonomo per le case popolari, molto maggiore del beneficio che veniva dato dallo Stato con il contributo per il pagamento del mutuo. Di fronte a una situazione di questo genere, indipendentemente dal fatto che si trattasse di Istituti autonomi per le case popolari o di altro tipo di contribuente,

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1961

era necessario provvedere a una rettifica. Ecco perché è nata la proposta di legge del senatore Amigoni. La proposta di legge del senatore Amigoni ha applicato la proroga fino al 1967 dei benefici per gli Istituti autonomi per le case popolari, in quanto nel 1967 verrà a scadere tutta la materia agevolativa per l'edilizia popolare, ed era ovvio che il termine fosse unificato.

Ho chiesto di applicare questa formulazione, perché questa proposta di legge non ha nessuna ispirazione, come dicevo, innovatrice ma vuole soltanto coordinare le norme di legge, in modo che quello che veniva dato con una mano non venisse tolto dall'altra.

Nei riguardi della proposta di legge Cappugi, mi permetterei di suggerire all'onorevole Schiratti di voler accogliere un emendamento alla sua proposta, tenendo presente, però, che lo stesso emendamento potrebbe essere inserito in un'altro disegno di legge che sta per arrivare all'esame della Camera e che riguarda mi pare, la materia in senso generale.

Questo disegno di legge riguarda appunto il fenomeno che stiamo esaminando, e che è uno dei più notevoli del dopoguerra. Riguarda l'ipotesi dei comuni che hanno ceduto le aree con lo scopo di edificare e che hanno avuto la possibilità di stipulazione, solo dopo che la costruzione è stata fatta. In questa materia i costruttori si sono trovati nella condizione che, per volontà del comune non potevano che stipulare dopo e per volontà dello Stato, stipulando dopo, venivano a pagare una tassa anche sulle costruzioni fatte. È stato allora predisposto questo disegno di legge già approvato dal Senato.

Vorrei quindi invitare l'onorevole Schiratti, se lo ritiene, di esaminare la possibilità di inserire, in quel provvedimento l'emendamento.

SCHIRATTI. Non ero a conoscenza di questo disegno di legge approvato dal Senato. D'altra parte, dopo averlo esaminato, potremmo dire dove sia più opportuno inserire lo emendamento.

PRESIDENTE. Noi dobbiamo qui decidere se il termine deve essere finito o infinito. Mi pare che l'onorevole Ministro si è dichiarato favorevole al mantenimento del termine nel senso della proposta di legge Amigoni, alla quale va abbinata la legge Cappugi.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Per quanto riguarda l'assorbimento, non possia-

mo decidere se non avremo esaminato la legge cui ho accennato prima, il cui testo arriverà fra poco dal Senato. Il problema posto da Schiratti va limitato alle case popolari, mentre quel provvedimento è di ordine generale, per quanto, a mio avviso, può comprendere una norma del genere.

PRESIDENTE. Ho qui, dinanzi il testo del disegno di legge cui accennava l'onorevole Trabucchi. È l'atto Camera n. 3373. Esso dice:

« In deroga all'articolo 47 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, sono idonee a vincere la presunzione di accessione le deliberazioni adottate prima dell'entrata in vigore della presente legge, con le quali le Province e i Comuni abbiano autorizzato la vendita di terreni non edificati a coloro che successivamente hanno stipulato il contratto di acquisto, consentendo nel frattempo alla edificazione.

Non si fa luogo alla restituzione delle imposte che, alla data di entrata in vigore della presente legge, fossero state già pagate ».

SCHIRATTI. Mi pare più opportuno rinviare le mie considerazioni a quando sarà esaminato questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che la Commissione prende a base della discussione la proposta di legge del senatore Amigoni.

(*Così rimane stabilito*).

Dò quindi lettura dell'articolo unico della proposta di legge n. 3040.

« Ferme restando le maggiori agevolazioni previste da leggi speciali, gli Istituti autonomi per le case popolari continueranno a godere dei privilegi tributari di cui al primo comma dell'articolo 147 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, a decorrere dal 1° luglio 1955 e fino al 31 dicembre 1967, ancorché sia trascorso il termine di dieci anni dalla loro costituzione e sia oltrepassato il capitale di lire 200.000.

Le convenzioni per il Servizio di tesoreria stipulate con le aziende di credito dagli Istituti di cui al comma precedente sono registrate col pagamento della tassa fissa.

Non sono restituibili le tasse e le imposte indirette sugli affari già percette, in misura

ordinaria, al momento della entrata in vigore della presente legge».

Il disegno di legge che, consta di un articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, sarà direttamente votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Modificazione delle norme legislative che in atto disciplinano l'investimento dei fondi di riserva degli Istituti di credito fondiario (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3300).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione delle norme legislative che in atto disciplinano l'investimento dei fondi di riserva degli Istituti di credito fondiario » (3300), già approvato dal Senato.

Relatore sul provvedimento è l'onorevole Togni Giulio Bruno. Ha facoltà di riferire.

TOGNI GIULIO BRUNO, Relatore. Onorevoli colleghi, il vigente testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, ed il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, contengono una disciplina complessa e differenziata della costituzione dei fondi patrimoniali degli Istituti esercenti il credito fondiario, specialmente per quanto concerne l'impiego di tali fondi.

Infatti:

1°) l'articolo 65 del citato testo unico prevede per gli Istituti aventi emissione illimitata di cartelle fondiarie (quelli cioè di cui al primo comma dell'articolo 1 dello stesso testo unico) la formazione e l'incremento di un fondo di riserva e di un fondo speciale di previdenza.

Tali fondi devono essere impiegati in titoli emessi o garantiti dallo Stato ed in cartelle fondiarie non emesse dallo stesso Istituto, mentre il Fondo di previdenza può essere impiegato anche in conto corrente fruttifero presso l'Istituto di emissione;

2°) l'articolo 67 del testo unico, detta una disposizione analoga a quella di cui al punto precedente per gli Istituti aventi emissione limitata ad un multiplo di capitale, di cui all'articolo 7 del testo unico medesimo;

3°) nessuna disposizione è, invece, dettata dal testo unico per gli Istituti aventi limitata emissione di cartelle e di cui al secondo comma dell'articoli 1, ma la lacuna è colmata dal Regolamento di esecuzione, il cui

articolo 67, primo comma, stabilisce che il fondo di riserva di tali Istituti deve essere impiegato in titoli emessi o garantiti dallo Stato e in cartelle fondiarie non emesse dallo stesso Istituto;

4°) infine, l'articolo 83 del testo unico stabilisce per l'Istituto italiano di credito fondiario che il capitale di garanzia e il fondo di riserva debbono essere integralmente e costantemente rappresentati da mutui fondiarie fatti in contanti e senza corrispondente emissione di cartelle, o da contanti di cassa e dai seguenti valori: a) buoni del tesoro; b) titoli del debito pubblico italiano od altri titoli garantiti dallo Stato; c) cartelle fondiarie emesse da Istituti di credito fondiario in esercizio e governati dalle leggi sul credito fondiario; d) proprie cartelle fondiarie; e) cartelle di credito agrario.

Ora, è evidente che le suddette norme non sono più aderenti alle esigenze degli Istituti in rapporto alla situazione economica attuale e provocano delle sperequazioni di trattamento che si risolvono nella difficoltà pratica di assicurare una conveniente distribuzione dei fondi di riserva fra le diverse forme di impiego. È risultato quindi opportuno uniformare le modalità di impiego dei fondi di riserva di tutti gli istituti con quelle fin qui messe in atto, senza inconvenienti di sorta, da parte dell'Istituto italiano di credito fondiario, allargando inoltre parzialmente il campo degli investimenti con la facoltà di intrattenere conti correnti con l'Istituto di emissione o con aziende di credito legate da rapporti di corrispondenza per il servizio di collocamento delle cartelle, nonché con la possibilità — dietro autorizzazione dell'organo di vigilanza — di acquistare immobili per importi non eccedenti la metà degli utili di bilancio che verranno passati a riserva.

Sulle norme in oggetto hanno espresso parere favorevole la Banca d'Italia ed il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Esse sono state approvate dal Senato nel testo ora al nostro esame, che il Relatore raccomanda alla approvazione degli onorevoli colleghi!

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINO PAOLO. Non ho che da preannunciare il nostro voto favorevole all'approvazione del provvedimento.

GRILLI GIOVANNI. Anche noi voteremo in senso favorevole.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1961

modifiche all'ordinamento della Cassa stessa e miglioramenti ai pensionati » (3223):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Angelino Paolo, Armaroli, Bigi, Bima, Calasso, Castellucci, Curti Aurelio, Del Vecchio Guelfi Ada, Grilli Giovanni, Mello Grand, Miccolis Maria, Nicoletto, Patrini,

Radi, Raffaelli, Raucci, Restivo, Scarlato, Schiratti, Terragni, Togni Giulio Bruno, Trebbi, Turnaturi, Valsecchi, Zugno e Zurlini.

E in congedo:

Maxia.

La seduta termina alle 12,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò in votazione dopo averne data lettura:

ART. 1.

I fondi di riserva degli istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario devono essere impiegati nei seguenti modi:

mutui fondiari fatti in contanti e senza corrispondente emissione di cartelle;
contanti in cassa;
titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;
cartelle fondiarie emesse da altri istituti di credito fondiario;
cartelle fondiarie di propria emissione;
cartelle di credito agrario;
conti correnti con l'Istituto di emissione o con quelle aziende di credito con le quali gli istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario intrattengono rapporti di corrispondenza per il servizio di collocamento delle proprie cartelle.

Rimane fermo, limitatamente al capitale dell'Istituto italiano di credito fondiario, il disposto dell'articolo 83 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646.

(È approvato).

ART. 2.

All'articolo 74 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, è aggiunto un nuovo comma del seguente tenore:

« Gli istituti stessi, peraltro, dietro autorizzazione dell'Organo di vigilanza, possono acquistare immobili per importi non eccedenti la metà degli utili di bilancio che vengono passati a riserva, con decorrenza dal bilancio in corso al momento della entrata in vigore della presente norma ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Approvazione dell'atto 19 luglio 1960, n. 2344, di repertorio, stipulato presso l'intendenza di finanza di Treviso, mediante il quale il Demanio dello Stato ha accordato al comune di Cessalto lo svincolo di una porzione di area del bosco Olmè dalla destinazione perpetua a coltura boschiva (3261).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione dell'atto 19 luglio 1960, n. 2344, di

repertorio, stipulato presso l'intendenza di finanza di Treviso, mediante il quale il Demanio dello Stato ha accordato al comune di Cessalto lo svincolo di una porzione di area del bosco Olmè dalla destinazione perpetua a coltura boschiva » (3261).

Relatore è l'onorevole Patrini che ha facoltà di riferire.

PATRINI, *Relatore*. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame: « Approvazione dell'atto 19 luglio 1960, n. 2344, di repertorio, stipulato presso l'Intendenza di finanza di Treviso, mediante il quale il Demanio dello Stato ha accordato al comune di Cessalto lo svincolo di una porzione di area del bosco Olmè dalla destinazione perpetua a coltura boschiva », tende a rendere efficace nei confronti dello Stato, in base all'articolo 3 del citato atto, che afferma: « Il presente atto rimane valido e obbligatorio a tutti gli effetti per il comune di Cessalto dalla data di stipulazione, mentre per lo Stato la sua validità e obbligatorietà sono subordinate all'approvazione legislativa », la cessione di cui trattasi. E questo perché, secondo un preciso disposto del contratto 10 ottobre 1891, che venne approvato per legge, si condizionava detta cessione di terreno demaniale, allora, al vincolo della conservazione perpetua a coltura boschiva.

Si tratta, in sostanza, di svincolare 13.000 metri quadrati circa di terreno finora coltivato a bosco e renderlo così disponibile per essere destinato alla attuazione da parte della gestione I.N.A.-Casa, del piano locale di costruzione di alloggi. Per questo svincolo lo Stato chiede e il comune di Cessalto accetta di corrispondere la somma di lire 500.000.

Detto questo, tralascio tutti gli altri dati e invito senz'altro la Commissione ad approvare il provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge; né do lettura:

« È approvato e reso esecutivo in ogni sua parte l'atto 19 luglio 1960, n. 2344 di repertorio, stipulato presso l'Intendenza di finanza di Treviso, mediante il quale il Demanio dello Stato ha accordato al comune di Cessalto, verso corresponsione della somma di lire 500.000, lo svincolo di ettari 1,29.35 di area del bosco Olmè - contraddistinta in catasto di quel comune alla Sezione A, foglio IX, mappali 1-a, 1-c e 14 - dalla destinazione perpetua a coltura boschiva imposta con contratto

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1961

in data 10 ottobre 1891, n. 156, repertorio Intendenza di finanza di Treviso, approvato con legge 25 luglio 1892, n. 374 ».

Il disegno di legge che consta di un articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, sarà direttamente posto in votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, modifiche all'ordinamento della Cassa stessa e miglioramenti ai pensionati (3223).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, modifiche all'ordinamento della Cassa stessa e miglioramenti ai pensionati » (3233).

In assenza dell'onorevole Preti, pregherei l'onorevole Schiratti di volersi sostituire al Relatore nel riferire alla Commissione.

SCHIRATTI, *f.f. Relatore*. Il Governo ha presentato questo disegno di legge che concerne la riforma del trattamento di quiescenza concesso dalla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari. Comprende quindi modifiche all'ordinamento della Cassa stessa e miglioramenti ai pensionati e cioè agli ufficiali e aiutanti ufficiali giudiziari in pensione.

Lo schema del disegno di legge, indubbiamente, apporta sensibili miglioramenti per il caso di cessazione dal servizio dal 1° gennaio 1960 in poi, mediante l'introduzione del concetto, analogo a quello già adottato dalla Cassa per la pensione ai sanitari, il cui apposito provvedimento legislativo è stato da noi approvato, il concetto cioè della pensione variabile; vale a dire della pensione variabile non soltanto in base agli anni utili, ma anche in relazione al trattamento economico goduto in attività di servizio.

Sensibili miglioramenti vengono anche apportati, sempre per effetto delle previste modifiche e sempre con effetto dal 1° gennaio 1960, alle pensioni già in godimento a tale data, mediante una perequazione vera e propria, per le pensioni di privilegio, e la concessione di congrui aumenti per le pensioni normali.

Il piano tecnico attuariale della riforma è stato predisposto partendo dalla situazione

di pareggio accertata per la Cassa per le pensioni attraverso il bilancio tecnico al 1° gennaio 1957, tenendo presente il valore capitale e i maggiori oneri connessi ai miglioramenti di cui ho già parlato.

Il nuovo contributo di equilibrio, in parte a carico dell'iscritto e il resto a carico dello Stato, bilancio del Ministero di grazia e giustizia, è complessivamente pari a lire 235.000 annue per ogni posto di ufficiale giudiziario e a lire 164.505 per ogni posto di aiutante.

Il provvedimento, a giudizio del Relatore, risolve in modo soddisfacente il problema dell'adeguamento delle pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti giudiziari, pensioni queste che sono rimaste praticamente immutate dal 1955 e cioè dalla legge 11 aprile 1955, n. 380, il cui livello, essendo rimasto sempre fermo al 1955, oggi si appalesa veramente insufficiente e non proporzionato a quello delle pensioni fruite da altre categorie di dipendenti iscritti ad altre casse pensioni amministrata dalla stessa Direzione generale degli Istituti di previdenza, e per i quali sono stati adottati i relativi provvedimenti di revisione. Con il disegno di legge in discussione si cerca di perequare le pensioni degli ufficiali giudiziari alle altre categorie.

Per queste considerazioni che brevemente ho esposto, raccomando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINO PAOLO. Noi siamo senz'altro favorevoli al disegno di legge.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo desidera ringraziare il Relatore onorevole Schiratti per la completezza della relazione, sia pure avendo avuto il provvedimento all'ultimo momento, e vuole sottolineare che il provvedimento stesso, come per le maestre d'asilo, rappresenta un ulteriore passo avanti in relazione alle aspirazioni degli interessati ed è il frutto di una elaborazione avvenuta nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto di previdenza, in cui gli ufficiali giudiziari hanno la loro rappresentanza.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

La disposizione contenuta nell'articolo 14 della legge 11 aprile 1955, n. 380, concernente la riduzione ad anni 15 del minimo di servizio utile per il diritto alla pensione, si applica:

nei casi di cessazione dal servizio in età non inferiore a 60 anni o per inabilità assoluta e permanente comprovata con visita medica collegiale da richiedersi nel termine perentorio di un anno dalla cessazione;

nei casi previsti alla lettera a) dell'articolo 29 del regio-decreto 12 luglio 1934, n. 2312.

(È approvato).

ART. 2.

La pensione diretta a favore degli ufficiali giudiziari è costituita:

a) dalla rendita vitalizia indicata nella tabella A unita alla presente legge, in corrispondenza al servizio utile;

b) da una rendita vitalizia aggiuntiva di lire 78.000.

La valutazione delle campagne di guerra si effettua con le norme dell'articolo 24 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312; sono abrogate quelle contenute negli articoli 40 e 52 del regio decreto medesimo.

(È approvato).

ART. 3.

La pensione indiretta o di reversibilità è calcolata sulla corrispondente pensione diretta applicando, per la rendita di cui alla lettera a) dell'articolo 2, le aliquote previste dal comma primo dell'articolo 38 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 e, per la rendita di cui alla lettera b) dell'articolo stesso, l'aliquota fissa di cinque sestimi.

(È approvato).

ART. 4.

Nei casi di diritto all'indennità una volta tanto, diretta o indiretta, previsti dagli articoli 25 e 27 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 e dall'articolo 15 della legge 11 aprile 1955, n. 380, il relativo importo lordo è pari a sette volte la rendita vitalizia di cui alla lettera a) dell'articolo 2.

L'importo lordo dell'indennità diretta una volta tanto nei casi previsti dal comma primo dell'articolo 16 della legge 11 aprile 1955, n. 380, è pari alla metà di quello determinato nel modo indicato al comma precedente.

(È approvato).

ART. 5.

Nei casi di pensione diretta di privilegio contemplati dall'articolo 5 della legge 11 aprile 1955, n. 380, la rendita vitalizia di cui alla lettera a) dell'articolo 2 è aumentata di un decimo e in nessun caso l'importo risultante può essere inferiore a lire 325.000 annue.

Quando si tratti di lesioni od infermità ascrivibili alla prima categoria della tabella A, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, la rendita vitalizia di cui al comma precedente è aumentata di due decimi ed il minimo ivi stabilito è elevato a lire 481.000 annue.

La rendita vitalizia, determinata in applicazione dei commi precedenti, in nessun caso può superare le lire 1.320.200 annue.

La pensione diretta di privilegio risulta costituita dalla rendita vitalizia determinata in applicazione dei commi precedenti e dalla rendita vitalizia aggiuntiva di cui alla lettera b) dell'articolo 2. La pensione stessa, ove sia inferiore alla metà dei proventi di cui all'articolo 123 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, accertati per l'ultimo anno di servizio dell'ufficiale giudiziario, aumentati dell'indennità integrativa di cui all'articolo 148, oppure ridotti ai termini dell'articolo 155 del decreto stesso, viene integrata, per la differenza, da una somma a carico dello Stato, che in nessun caso può superare le lire 260.000 annue.

(È approvato).

ART. 6.

La pensione indiretta di privilegio, nonché quella di reversibilità della pensione di privilegio sono determinate, con l'applicazione delle aliquote di cui all'articolo 3, prendendo a base il trattamento diretto di privilegio previsto per i casi contemplati dal comma secondo dell'articolo 5.

Quando l'ufficiale giudiziario sia morto non in conseguenza dell'evento di servizio che ha dato luogo al conferimento dell'assegno privilegiato, la pensione di reversibilità di cui al precedente comma è determinata prendendo a base il trattamento diretto liquidato ai sensi dei tre primi commi dell'articolo 5.

Per i trattamenti previsti dai commi precedenti, la parte determinata sulla rendita vitalizia di cui alla lettera a) dell'articolo 2 non può essere inferiore a lire 198.000 annue per le pensioni di reversibilità di cui al comma secondo ed a lire 273.000 annue per le rimanenti pensioni previste dal comma primo.

Il trattamento determinato in applicazione dei commi precedenti, ove risulti inferiore alle metà dei proventi di cui all'ultimo comma dell'articolo 5, viene integrato, per la differenza, da una somma a carico dello Stato, che non può superare, però, lire 156.000 annue per le pensioni di reversibilità di cui al comma secondo e lire 208.000 annue per le rimanenti pensioni previste dal comma primo.

(È approvato).

ART. 7.

La misura del trattamento di quiescenza a favore degli aiutanti ufficiali giudiziari e loro famiglie è pari ai sette decimi di quello previsto dagli articoli dal 2 al 6. Ai fini della determinazione dell'eventuale integrazione a carico dello Stato, dovuta nel limite massimo dei sette decimi dei rispettivi importi, si considerano i proventi di cui al n. 1 dell'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, aumentati oppure ridotti ai sensi dell'articolo 169 e del secondo comma dell'articolo 171 del decreto stesso.

Nel caso di ufficiale giudiziario che abbia prestato precedentemente servizio in qualità di aiutante ufficiale giudiziario, la riduzione di un terzo della parte del trattamento calcolata in proporzione del periodo di servizio reso in qualità di aiutante ufficiale giudiziario, prevista dall'articolo 8 della legge 11 aprile 1955, n. 380, è limitata ai tre decimi di tale parte del trattamento.

(È approvato).

ART. 8.

Le norme contenute negli articoli precedenti si applicano agli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari per i casi di cessazione dal servizio dal 1° gennaio 1960 in poi.

(È approvato).

ART. 9.

Le pensioni di privilegio e quelle di reversibilità di pensioni dirette di privilegio, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1960, vengono riliquidate con effetto da tale data. Il nuovo trattamento è determinato in misura pari a quella prevista dai precedenti articoli per la corrispondente pensione relativa a cessazione dal servizio dalla predetta data in poi.

(È approvato).

ART. 10.

Le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1960 che non rientrano tra quelle contemplate nel precedente articolo vengono riliquidate, con effetto da tale data, prendendo a base:

1°) il trattamento annuo lordo per tredici mensilità, in atto al 31 dicembre 1959, considerato con esclusione dell'assegno di caroviveri temporaneo e dell'eventuale assegno personale previsti dall'articolo 26 della legge 11 aprile 1955, n. 380, oppure della rendita vitalizia costante contemplata dalla lettera c) dell'articolo 2 della legge stessa.

2°) gli anni computati come utili ai fini della liquidazione della pensione originaria, ivi considerati quelli comportanti maggiorazione della pensione stessa.

Per le pensioni dirette rientranti tra quelle contemplate dal precedente comma, il nuovo importo annuo lordo, a decorrere dal 1° gennaio 1960, è costituito:

a) dalla rendita vitalizia pari al trattamento annuo lordo di cui al n. 1°) maggiorato della somma fissa di lire 50.000, nonché dell'importo di lire 9.000 per ogni anno utile, di cui al n. 2°), eccedente i quindici, importo che, in nessun caso, può superare lire 270.000;

b) dalla rendita vitalizia aggiuntiva di lire 78.000 prevista dalla lettera b) dell'articolo 2.

Qualora si tratti di pensione relativa ad aiutante ufficiale giudiziario:

ai fini della determinazione della rendita vitalizia di cui alla lettera a), il trattamento annuo lordo di cui al n. 1°) è maggiorato della somma fissa di lire 35.000, nonché dell'importo di lire 6.300 per ogni anno utile di cui al n. 2°), eccedente i quindici, importo che, in nessun caso, può superare lire 189.000;

la rendita vitalizia aggiuntiva di cui alla lettera b) è fissata in lire 54.600.

Le rendite vitalizie di cui alle lettere a) e b) sono reversibili secondo le aliquote previste dall'articolo 3 per le corrispondenti rendite contemplate dall'articolo 2.

Per le pensioni indirette e di reversibilità, rientranti tra quelle contemplate dal comma primo, si determina il trattamento virtuale annuo lordo di pensione diretta corrispondente a quello indicato al n. 1°), tenendo presenti le aliquote previste dal comma primo dell'articolo 38 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, e, conseguentemente, la relativa rendita vitalizia di cui alla lettera a). Il nuovo importo annuo lordo, a decorrere dal 1° gennaio 1960, è costituito dall'aliquota della

predetta rendita vitalizia che risulta dall'applicazione delle norme contenute nel comma primo del citato articolo 38 e dai cinque sestimi della rendita vitalizia aggiuntiva di cui alla lettera b).

(*E approvato*).

ART. 11.

Il trattamento annuo lordo di pensione risultante dall'applicazione degli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 9 e 10 è comprensivo della tredicesima mensilità.

Nei casi in cui ricorre l'applicazione delle norme contenute nei commi secondo e terzo dell'articolo 38 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, il riparto della pensione tra vedova ed orfani si effettua considerando l'intero trattamento indiretto o di riversibilità.

(*E approvato*).

ART. 12.

I contributi annui a favore della Cassa pensioni, previsti per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario e per ogni posto di organico di aiutante ufficiale giudiziario dagli articoli 9 e 10 della legge 11 aprile 1955, n. 380, sono elevati, a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge, rispettivamente, ad annue lire 235.000 e ad annue lire 164.500.

Il contributo personale si determina considerando i successivi quattro periodi costituiti, il primo dai primi dieci anni solari decorrenti da quello della iscrizione alla Cassa pensioni, il secondo dai seguenti dieci anni solari, il terzo da altri dieci anni solari e il quarto dagli anni solari successivi. Il relativo importo annuo è stabilito per i predetti periodi, rispettivamente:

per l'ufficiale giudiziario, in lire 45.000, 60.000, 66.000 e 72.000;

per l'aiutante ufficiale giudiziario, in lire 31.500, 42.000, 46.200 e 50.400.

Il contributo personale di cui al precedente comma non è dovuto dall'ufficiale od aiutante ufficiale giudiziario che si trovi in aspettativa senza diritto all'intero trattamento minimo garantito oppure in istato di sospensione dalle funzioni.

La rimanenza dei contributi previsti dal comma primo non coperta dai contributi personali di cui ai commi secondo e terzo è a carico del Ministero di grazia e giustizia.

(*E approvato*).

ART. 13.

Il contributo in una sola volta dovuto dall'ufficiale giudiziario per ottenere il riscatto dei servizi di cui all'articolo 18 della legge 11 aprile 1955, n. 380, nel caso di domanda presentata posteriormente alla data di pubblicazione della presente legge, è pari a sette volte la differenza tra la rendita vitalizia indicata nella tabella A, unita alla presente legge, in corrispondenza degli anni utili comprensivi di quelli da riscattare e la rendita vitalizia indicata nella tabella stessa in corrispondenza dei soli anni già utili a pensione alla data di presentazione della domanda. Nel caso di aiutante ufficiale giudiziario il contributo predetto è ridotto ai sette decimi.

Il versamento rateale del contributo di riscatto, disposto dagli Istituti di previdenza posteriormente alla data di pubblicazione della presente legge, viene effettuato mediante bimestralità posticipate costanti di importo pari al doppio di quello della rata mensile prevista dal comma primo dell'articolo 21 della legge 11 aprile 1955, n. 380, con le modalità stabilite per l'accertamento e la riscossione del contributo personale ordinario, a cura degli Uffici indicati al terzo comma dell'articolo seguente.

(*E approvato*).

ART. 14.

Per le sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione, a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, si applicano le disposizioni previste dalla legge 19 ottobre 1956, n. 1224, con le modifiche contenute nei commi seguenti.

Le norme contenute nel comma secondo, lettere c) e d) dell'articolo 2 della citata legge n. 1224, sono modificate nel senso che si considera come retribuzione, per l'ufficiale giudiziario, l'importo di lire 525.000, 675.000, 750.000, 825.000 e, per l'aiutante ufficiale giudiziario, l'importo di lire 367.500, 472.500, 525.000, 577.500, rispettivamente, per i casi di appartenenza al primo, secondo, terzo o quarto periodo previsto, per quanto concerne il contributo personale, dal comma secondo dell'articolo 12.

La comunicazione di cui all'articolo 8 della citata legge n. 1224 viene data all'interessato, nonché alla Corte di appello, all'Ufficio provinciale del Tesoro e all'Ufficio del registro competenti per l'accertamento e

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1961

la riscossione del contributo personale ordinario dovuto alla Cassa pensioni.

Per l'estinzione della sovvenzione, prevista dall'articolo 10 della citata legge n. 1224, i versamenti vengono effettuati, mediante rate bimestrali posticipate costanti di importo pari al doppio della quota mensile ceduta, con le modalità stabilite per l'accertamento e la riscossione del contributo personale ordinario, a cura degli Uffici indicati al comma precedente. Le disposizioni contenute nel primo periodo del terzo comma del citato articolo 10 non si applicano per gli iscritti contemplati dal comma primo.

(È approvato).

ART. 15.

I criteri concernenti prestazioni di lavoro straordinario per il personale addetto ai ser-

Pongo in votazione la tabella allegata:

vizi degli Istituti di previdenza, previsti dall'articolo 19 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, si applicano fino al 31 dicembre 1962.

(È approvato).

ART. 16.

All'onere di lire 142,5 milioni, derivante allo Stato dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1961-62, si provvederà mediante la parziale utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dai versamenti all'Erario a seguito dell'aumento di tariffe previste dal provvedimento concernente modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

TABELLA A.

RENDITA VITALIZIA DI CUI ALLA LETTERA A) DELL'ARTICOLO 2.

Anni utili	Rendita	Anni utili	Rendita
1	9.400	26	430.100
2	19.100	27	466.700
3	29.300	28	496.400
4	39.900	29	527.600
5	51.000	30	560.300
6	62.500	31	594.400
7	74.600	32	630.100
8	87.200	33	667.600
9	100.400	34	706.900
10	114.200	35	748.000
11	128.700	36	791.100
12	143.900	37	836.500
13	159.800	38	884.000
14	176.400	39	933.800
15	193.700	40	986.200
16	211.700	41	1.036.100
17	230.300	42	1.083.500
18	249.800	43	1.128.400
19	270.000	44	1.170.800
20	291.200	45	1.208.200
21	313.100	46	1.240.600
22	336.100	47	1.268.000
23	359.900	48	1.290.400
24	384.900	49	1.307.800
25	410.900	50	1.320.200

(È approvata).

Il disegno di legge sarà, in fine di seduta, votato a scrutinio segreto.

Rinvio della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Villa Ruggero ed altri: Esenzione dall'imposta generale sull'entrata per le vendite dei propri manufatti effettuate dall'Istituto romano per i ciechi di guerra alle Amministrazioni dello Stato ed Enti equiparati (2614).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Esenzione dall'imposta generale sull'entrata per le vendite dei propri manufatti effettuate dall'Istituto romano per i ciechi di guerra alle Amministrazioni dello Stato ed Enti equiparati ».

Il Relatore, onorevole Patrini, ha facoltà di svolgere la relazione.

PATRINI, *Relatore*. Chiedo un breve rinvio per completare la elaborazione di alcuni dati.

PRESIDENTE. La discussione della proposta di legge è rinviata ad una prossima seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Di Giannantonio: Erezione di un monumento in Corfinio per celebrare il nome Italia (3217).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: « Erezione di un monumento in Corfinio per celebrare il nome Italia ».

In assenza del Relatore, vorrei pregare l'onorevole Zugno di svolgere la relazione.

ZUGNO, *ff. Relatore*. La proposta di legge in discussione mira alla erezione di un monumento in Corfinio per celebrare il nome Italia. Io credo che sia veramente opportuno nell'anno 1961, anno appunto del Centenario dell'Unità d'Italia, ricordare la prima confederazione che nel 90 a. C. ha coniato le prime monete che recano su di una faccia una testa femminile coronata di alloro con la scritta « Italia ». È un fatto storico, che consente di dimostrare come non sia un Centenario che si celebra come una unità ideale, ma che si ricollega veramente a tutta la grandezza storica di Roma e dell'Italia intera.

Io esprimo, senz'altro, parere favorevole anche perché per quanto riguarda l'onere finanziario la Commissione V ha espresso parere favorevole, come ha espresso parere favorevole anche la Commissione VIII.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINO PAOLO. Stamane abbiamo approvato un provvedimento riguardante la repubblica della Val d'Ossola del 1944. È un monumento anche quello, però è un monumento utile, un monumento che serve. Vorrei che questo monumento avesse la stessa utilità, che fosse qualcosa destinato a trasformare negli animi giovani il ricordo di questa data, peraltro non tanto recente. Ma tutte le date sono buone quando si tratta di fare delle opere buone. Sono dell'opinione che gli eventi storici, patriottici, debbano essere ricordati in questa maniera, lasciando qualche cosa che serva per la formazione di un'Italia un pochino moderna. È inutile che facciamo dei monumenti, quando poi mancano le scuole! Tutti sappiamo quante sono le scuole che mancano nel nostro Paese!

GRILLI GIOVANNI. Ci associamo pienamente a quanto ha detto l'onorevole Angelino.

DI GIANNANTONIO. Questa obiezione, così giusta, del resto, è stata la prima che ci siamo fatti da noi stessi quando ci è venuta questa idea. Ora, la proposta di legge è stata fatta un po' all'insegna di quella che potremmo considerare la formula « non si vive di solo pane ». Corfinio fu capitale di una Italia di scarsi quattro milioni di abitanti e la guerra sociale costò la bellezza di trecentomila morti: centocinquantomila tra i confederati e altrettanti tra i romani. Fu una guerra per rivendicare i diritti democratici e portò realmente a una prima parificazione di tutte le regioni del centro-meridione d'Italia a quelli che erano i diritti dei cittadini romani.

Corfinio oggi è una città in progressiva smobilitazione, è uno di quei tanti comuni italiani che a seguito dell'emigrazione si vanno letteralmente riducendo al nulla.

A suo tempo sono stato il Relatore del provvedimento riguardante i 10 miliardi di « Italia '61 ». Dieci giorni fa si è tenuto un grande convegno storico sul posto, con l'intervento dei maggiori storici, per una nuova valorizzazione dell'aspetto archeologico di questa città, che dovrebbe concretarsi in una serie di conferenze, anche di ordine pratico, tendenti a far risorgere questo poverissimo comune in stato di smobilitazione totale. Questo è lo scopo dei modestissimi 50 milioni di lire, e questo dovrebbe essere il superamento della obiezione dell'onorevole collega. Si tratta di 50 milioni che sono destinati a

dare un po' di vita ad una zona fortemente depressa.

Non si ferma tutto lì, ma c'è da ripromuovere la campagna di scavi che fu caldeggiata da Teodoro Momsen e da Gregorovius. Pare che la storia di Roma a detta dei maggiori storici — debba essere ancora aggiornata, perché fu fatta secondo il criterio degli storici della città di Roma.

Voglio anche sottolineare le ragioni di ordine politico a favore di questa cittadina che fu già capitale della prima Italia e che oggi è in stato di completo abbandono.

ANGELINO PAOLO. Onorevole collega, ma il progetto di legge parla di monumento e non di scavi.

DI GIANNANTONIO. Nella discussione che è stata fatta in seno alla Commissione della pubblica istruzione, è stato chiarito che non si tratta di un gruppo scultoreo ma di una arcata stradale che consente, a tutti coloro che vi transiteranno e che transiteranno sulla strada nazionale, di ricordare questa pagina della prima storia d'Italia.

La Commissione della pubblica istruzione, ha dato, come sapete, parere favorevole.

TURNATURI. Vorrei richiamare l'attenzione sulla importanza morale di questa iniziativa, che si ricollega veramente alla storia e alla solennità dell'avvenimento che vuole testimoniare i primi moti di libertà dei popoli soggetti alla tirannia.

Mi pare che questo è il motivo essenziale e principale che si evince dalla storia e dal significato della proposta di legge.

Per questa ragione, superando le difficoltà che sono state rilevate dai colleghi dell'opposizione, io invito la Commissione a dare parere favorevole alla proposta di legge.

DEL VECCHIO GUELFI ADA. Se il testo della proposta di legge viene lasciato così come è, si può intendere che i cinquanta milioni serviranno esclusivamente alla costruzione del monumento, senza nulla assegnare per gli studi, come ha detto l'onorevole Di Giannantonio. Noi vorremmo quindi proporre un emendamento che spieghi come lo stanziamento si riferisce anche a quei lavori archeologici che sono stati accennati dal Relatore.

DI GIANNANTONIO. Questo è spiegato nella Relazione.

RAUCCI. Ma la relazione, onorevole Di Giannantonio, non è la legge. Il testo della legge, a questo proposito, non è chiaro.

PRESIDENTE. Mi pare che sia bene precisare che i cinquanta milioni servono esclusi-

sivamente per il monumento. Nella relazione si accenna alla possibilità e alla necessità di effettuare studi e scavi, ma senza condizionare questi lavori archeologici allo stanziamento contenuto nella legge.

TERRAGNI. Voglio richiamare l'attenzione della Commissione sulla confusione che si sta creando, con queste leggi riguardanti le origini della parola « Italia »; io credo di non sapere più bene quali siano le origini di Italia, perché vari provvedimenti, tutti contrastanti, assegnano monumenti ora a questo ora a quel comune, per solennizzare l'origine della parola Italia.

Noi assumiamo, evidentemente, una certa responsabilità, approvando questo provvedimento.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo aderisce alla proposta di legge. Voglio sottolineare ancora una volta, le profonde ragioni ideali che sono alla base dell'iniziativa, come è stato messo anche in evidenza dal Relatore.

Per quanto riguarda il testo della legge, richiamo l'attenzione della Commissione sulla necessità di approvare la nuova formulazione dell'articolo 2 per quel che riguarda la copertura. L'articolo 2 così come era formulato prima, non garantiva la copertura della spesa del provvedimento stesso, cosa che invece è possibile con la nuova formulazione dell'articolo stesso.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione l'articolo 1, al quale non sono stati presentati emendamenti:

« Per celebrare il nome « Italia » sarà eretto a Corfinio un monumento, a spese dello Stato e a cura del Ministero della pubblica istruzione ».

(E approvato).

Do lettura dell'articolo 2 della proposta di legge.

« All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, previsto in lire 50.000.000, sarà fatto fronte con una corrispondente quota delle disponibilità nette derivanti dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio 1961-62.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1961

La Commissione bilancio ha proposto la seguente formulazione:

All'onere di lire 50.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con una aliquota delle maggiori entrate dipendenti dalla legge 3 agosto 1961, n. 851 concernente adeguamento di alcune voci della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, riguardante nuove norme sulla imposta di bollo e concessione di premi di operosità e per la scoperta e la repressione di reati.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel nuovo testo.

(È approvato).

La proposta di legge sarà, subito, votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei provvedimenti oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta delle proposte di legge:

Senatore TIBALDI ed altri: « Assegnazione di un contributo straordinario alla città di Domodossola per la costruzione di un padiglione destinato a scuola per chimici ed elettricisti da annettersi alla scuola tecnico-professionale « Galletti » e da denominarsi « A ricordo della Repubblica dell'Ossola, settembre-ottobre 1944 » (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (2248):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione della proposta di legge dei senatori Tibaldi ed altri (n. 2248), risulta assorbita la proposta di legge Graziosi (n. 1413).

Senatori AMIGONI ed altri: « Agevolazioni tributarie per gli Istituti autonomi per

le case popolari » (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (3040):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione della proposta di legge Senatori Amigoni ed altri, n. 3040, risulta assorbita la proposta di legge Cappugi ed altri (2551).

DI GIANNANTONIO: « Erezione di un monumento in Corfinio per celebrare il nome Italia » (3217):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	23
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

e dei disegni di legge:

« Modificazione delle norme legislative che in atto disciplinano l'investimento dei fondi di riserva degli Istituti di credito fondiario » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3300):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Approvazione dell'atto 19 luglio 1960, n. 2344, di repertorio, stipulato presso l'intendenza di finanza di Treviso, mediante il quale il Demanio dello Stato ha accordato al comune di Cessalto lo svincolo di una porzione di area del bosco Olmé dalla destinazione perpetua a coltura boschiva » (3261):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari,